



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)**  
tel. 01139891 - telefax 0113989382  
Posta Elettronica Certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE**

**Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**

Imposta di bollo assolta con  
marca n. 01240858840741 del 31/07/2025

**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO**  
**(del procedimento unico)**

**n. 84/2026 del 16/09/2026**  
(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pratica S.U.A.P. n.            | 84/2026                                                                                                                                         |
| Codice S.U.A.P. n.             | 07120240010-08042026-1441                                                                                                                       |
| Procedimento Amm.vo:           | Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e Legge 07/08/1990, n. 241. |
| Richiedente:                   | AUTOIMPERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.                                                                                               |
| Ubicazione struttura/impianto: | BEINASCO, VIA VENEZIA n. 3-5                                                                                                                    |

**LA DIRIGENTE**  
**dell'Area Tecnica e dello sviluppo territoriale**

Premesso che:

- l'impresa AUTOIMPERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in BEINASCO VIA VENEZIA 5, C.F. e P. Iva 07120240010, per tramite del Signor. NOVELLO SALVATORE in qualità di legale rappresentante, in data 08/04/2026 prot. c.le n. 8607/2026, ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Beinasco, domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) per la sede operativa ubicata in VIA VENEZIA n. 3-5, Beinasco (C.T. foglio 2, particella 114), ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59;
- l'istanza di cui sopra, in data 29/04/2026 prot. n. 10494/2026, è stata trasmessa all'autorità competente Città Metropolitana di Torino, agli uffici tecnici competenti del Comune di Beinasco e ai soggetti competenti in materia ambientale ARPA Piemonte e SMAT S.p.A Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'ATO3 Torinese;
- relativamente alla verifica della correttezza formale dell'istanza, ai sensi degli art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 75662/2026 del 21/05/2026 (prot. c.le n. 12759/2026 del 21/05/2026) ha comunicato al SUAP la conformità dell'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del medesimo ente in qualità di autorità competente.
- ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. c.le n. 13037/2026 del 25/05/2026 il SUAP del Comune di Beinasco ha comunicato all'impresa l'avvio del Procedimento attivato in data 08/04/2026 **pratica n. 2026/84 protocollata al n. 2026/08607.**
- l'istanza medesima ha dato luogo al procedimento ordinario di cui al capo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e specificatamente al procedimento unico di cui all'art. 7 del medesimo decreto. Ai fini dell'istruttoria procedimentale volta ad accertare i



fatti e i presupposti e la rispondenza dell'interesse pubblico definito dalla normativa in ordine alla richiesta formulata dall'impresa sono stati attivati i seguenti sub-procedimenti/endoprocedimenti per l'espressione delle necessarie determinazioni di competenza delle Autorità competenti, diverse dalla procedente:

**sub/endo procedimento** - adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. (dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59).  
- AUTORITA' COMPETENTE - **Città Metropolitana di Torino.**

Dato atto che:

- l'Autorità competente Città Metropolitana di Torino, con la succitata nota prot. n. 75662/2026 ha evidenziato che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'impresa con l'istanza in argomento, l'A.U.A sostituirà i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento D.P.R. 59/2013:
  - o autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autorizzazione di carattere generale);
  - o comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
- con nota dell'Autorità competente Città Metropolitana di Torino prot. 95795/2026 del 02/07/2026 (assunta al prot. c.le in pari data con prot. n. 16230/2026) inoltrata all'impresa, al suap e per conoscenza all'ARPA Piemonte in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, sono state richieste le integrazioni evidenziate nel corso del procedimento dal gestore del servizio idrico integrato SMAT s.p.a., sospendendo il procedimento fino alla ricezione delle integrazioni da parte dell'impresa da presentarsi al suap entro il termine di 30 gg.;
- con nota prot. c.le n. 18538/2026 del 30/07/2026, l'impresa ha presentato al suap le integrazioni, successivamente inoltrate dal medesimo sportello alla Città Metropolitana di Torino in data 31/07/2026, prot. c.le n. 18613/2026.

Dato altresì atto che l'autorità competente Città Metropolitana di Torino, a conclusione della fase istruttoria, ha trasmesso al SUAP con nota in data 14/08/2026 prot. n. 115671 (assunta al prot. c.le in data 17/08/2026 con n. 19501/2026) la seguente determinazione:

- 1) **Determinazione n. 3905 del 14/08/2026**, del Dirigente della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino, di adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13/03/2013, n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impresa AUTOIMPERO S.r.l. con sede operativa in via Venezia n.ri 3-5, per la durata di anni quindici (15), decorrenti dalla data di rilascio del medesimo provvedimento all'Impresa da parte del SUAP, dando atto che il provvedimento di A.U.A. adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13/03/2013, n. 59 forma i seguenti titoli abilitativi:
  - o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o autorizzazione generale di cui all'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui in premessa.

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160;
- la Legge 07/08/1990, n. 241;
- il D.P.R. del 13/03/2013, n. 59;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267



Ritenuto opportuno provvedere da parte del SUAP di Beinasco all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue.

### RILASCIA

1. con il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico, all'impresa AUTOIMPERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in BEINASCO VIA VENEZIA 5, C.F. e P. Iva 07120240010, rappresentata dal Signor. NOVELLO SALVATORE in qualità di legale rappresentante, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, per la sede operativa ubicata in VIA VENEZIA n. 3-5, Beinasco (C.T. foglio 2, particella 114), **adottata dall'autorità competente Città Metropolitana di Torino, subordinata al completo rispetto delle disposizioni, prescrizioni e condizioni contenute nel medesimo atto di seguito indicato, allegato in forma di duplicato informatico dell'esemplare originale digitale e costituente elemento inscindibile del presente provvedimento:**
  - **Determinazione n. 3905 del 14/08/2026**, del Dirigente della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino, di adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13/03/2013, n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impresa AUTOIMPERO S.r.l. con sede operativa in via Venezia n.ri 3-5, per la durata di anni quindici (15), decorrenti dalla data di rilascio del medesimo provvedimento all'Impresa da parte del SUAP, dando atto che il provvedimento di A.U.A. adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13/03/2013, n. 59 forma i seguenti titoli abilitativi:
    - o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    - o autorizzazione generale di cui all'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    - o comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. di trasmettere in presente provvedimento per Posta Elettronica Certificata all'impresa AUTOIMPERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA presso il domicilio elettronico dichiarato nella presentazione telematica della pratica, all'autorità competente Città Metropolitana di Torino per il riscontro dell'avvenuto rilascio e ai soggetti competenti in materia ambientale (ARPA Piemonte, SMAT S.p.A Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'ATO3 Torinese e agli uffici tecnici del Comune di Beinasco);
3. di rammentare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, da proporsi al Presidente del Consiglio di Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

LA DIRIGENTE  
Arch. Marina Dolfini\*

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

**ATTO N. DD 3905**

**DEL 14/08/2026**

**Rep. di struttura DD-TA2 N. 544**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: AUTOIMPERO S.r.l.  
Sede legale: via Garrone Fratelli 4 – 10127 - Torino  
P. IVA e C.F.: 07120240010  
Sede Operativa: via Venezia 3-5 – 10092 – Beinasco (TO)  
Codice Stabilimento: 025731

**Premesso che:**

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di riparazione di carrozzerie;

l'Impresa in oggetto è in possesso dell'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, avendo aderito ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'autorizzazione di carattere generale D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 (stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno) in data 28/10/2025 (prot. n. 187284/2025);

l'Impresa in oggetto, in data 29/04/2026 ha presentato al SUAP del comune di Beinasco istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

tale istanza è quindi da intendersi relativa ai seguenti titoli ambientali da sostituirsi nell'A.U.A.:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

il SUAP del comune di Beinasco ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta documentazione, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29/04/2026 (ns. prot. 65205/2026);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 75662 del 21/05/2026, ha comunicato al SUAP del comune di Beinasco l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed

individuato, ai sensi della L. 241/90 ed s.m.i., il responsabile dello stesso;

il gestore del servizio idrico integrato (SMAT S.p.A.), con nota pervenuta in data 17/06/2026 (prot. n. 88411), ha ritenuto necessario richiedere di sospendere i termini dell'iter autorizzativo, in quanto la documentazione presentata risultava incompleta e necessitava di integrazioni.

La Città metropolitana di Torino con comunicazione del 02/07/2026 (prot. n. 95975) ha trasmesso la richiesta di integrazioni all'Impresa per tramite del SUAP competente sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

l'Impresa ha trasmesso le integrazioni per tramite del SUAP competente in data 31/07/2026 (prot. n. 109680).

#### **Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

il Gestore ha inoltre presentato contestuale istanza di proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024, dichiarando il rispetto dei requisiti tecnico gestionali ivi previsti e l'invarianza degli intendimenti tecnico – gestionali di cui alla precedente istanza di adesione;

i titoli abilitativi, relativi all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono pertanto i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

#### **Acquisiti:**

i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di seguito elencati:

- Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) pervenuto in data 05/08/2026 (ns. prot. 112070);

- Ufficio della Città Metropolitana di Torino competente per la valutazione della relazione di impatto acustico, ricevuto in data 06/07/2026 (prot. 97243), parere che non evidenzia particolari criticità in merito all'aspetto esaminato ma viene evidenziato che deve essere rispettato quanto dichiarato nella valutazione previsionale di impatto acustico con particolare riferimento alla seguente indicazione: "L'impianto di lavaggio automatico sarà utilizzato per le automobili che sono state oggetto di riparazione della carrozzeria, come ultima fase di lavoro prima della riconsegna dell'auto al cliente".

**Ritenuto:**

di poter procedere all'adozione dell'A.U.A. con il decorso di 15 anni per la formazione dei seguenti titoli abilitativi ambientali sostituiti:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

che la formazione dei titoli abilitativi di cui sopra debba essere vincolata alle prescrizioni ed alle condizioni stabilite dagli allegati al presente provvedimento per farne parte integrante nonché per le emissioni in atmosfera alle condizioni previste dalla D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024.

di fare salvi gli adempimenti svolti antecedentemente al rilascio del presente atto in ottemperanza alla D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024.

**Dato atto:**

dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36/2025 del 24/09/2025 è stato approvato il D.U.P. relativo agli anni 2026-2028, aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

**IL DIRIGENTE**

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: " Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".;
- l'obiettivo operativo 2023 n. 0908Ob02 (Qualità dell'aria: autorizzazioni di emissioni in atmosfera e grandi impianti di combustione) del DUP Sezione Operativa;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Dirigente la competenza all'adozione del presente provvedimento;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

## **DETERMINA**

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo stabilimento dell'Impresa **AUTOIMPERO S.r.l.**, ubicato in via Venezia 3-5 nel comune di Beinasco, per la durata di anni quindici, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 forma i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - autorizzazione generale di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (scarichi idrici) e all'allegato B (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato nonché, per le emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto all'Allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024;
5. di fare salvi gli adempimenti, in ottemperanza alla D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024, svolti antecedentemente al rilascio del presente atto per gli impianti e le relative emissioni in atmosfera.
6. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
7. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
8. di dare atto di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
9. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

#### **AVVERTE CHE**

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- ai sensi dell'art. 58 della L.R. 44/2000, per gli scarichi che recapitano nelle pubbliche infra-strutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, l'esercizio delle funzioni di controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al gestore del servizio idrico integrato (SMAT S.p.A.); restano comunque salvi i poteri di vigilanza degli scarichi in fognatura in capo agli altri Enti di Controllo

tra cui ARPA Piemonte;

- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Beinasco che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel procedimento (SMAT, ARPA e Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data dell'avvenuto rilascio*.

### **INFORMA**

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.P.R. 59/2013 per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti;

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

RGN

Torino, 14/08/2026

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA  
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano per Claudio Coffano

## **A1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

## **A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI**

L'azienda si occupa dell'attività di carrozzeria per autoveicoli ed è munita di un impianto di lavaggio automezzi, costituito da un'area esterna coperta da tettoia con annesso portale di lavaggio.

Le acque di lavaggio, tramite griglie di raccolta, vengono convogliate all'impianto di depurazione composto da 4 sezioni: dissabbiatura, disoleazione, ossidazione biologica e accumulo areato acqua trattata ad uso riciclo. A valle di esso è situato il pozzetto fiscale di campionamento, al quale successivamente si uniscono parte dei civili con allaccio in fognatura nera SMAT di Via Padova, recapitante nell'impianto di depurazione terminale SMAT: Via Po, 2 - Castiglione T.se (TO).

## **A3 – PRESCRIZIONI**

La Ditta **AUTOIMPERO SRL** nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Venezia 3-5 – 10098 Beinasco (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

### **Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi**

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1).

Il rispetto dei limiti dovrà essere misurato sullo scarico delle acque reflue industriali prima di qualsiasi commistione con altre tipologie di reflui.

### **Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio**

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

### **Art. 3 - Realizzazione pozzetto di ispezione**

È obbligo del GI realizzare, **entro 60 giorni** dalla data di ritiro della presente, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico.

Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui al Suballegato A2. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo.

**Art. 4 - Portata massima giornaliera**

La portata massima di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di **6,0 m3/giorno**.

**Art. 5 - Autocontrollo degli scarichi**

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare **una volta ogni 5 anni** dal ricevimento della presente autorizzazione il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento al parametro **Azoto totale** oltre ai parametri n.: **6, 8, 16, 24, 32, 33, 37 e 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

**Art. 6 - Monitoraggio sostanze pericolose**

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nella tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con **cadenza quinquennale**, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

**Art. 7 - Attività di controllo**

Il GSII, per quanto di competenza, esercita il controllo sugli scarichi in pubblica fognatura. Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso
- d) anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- e) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

**Art. 8 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni**

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

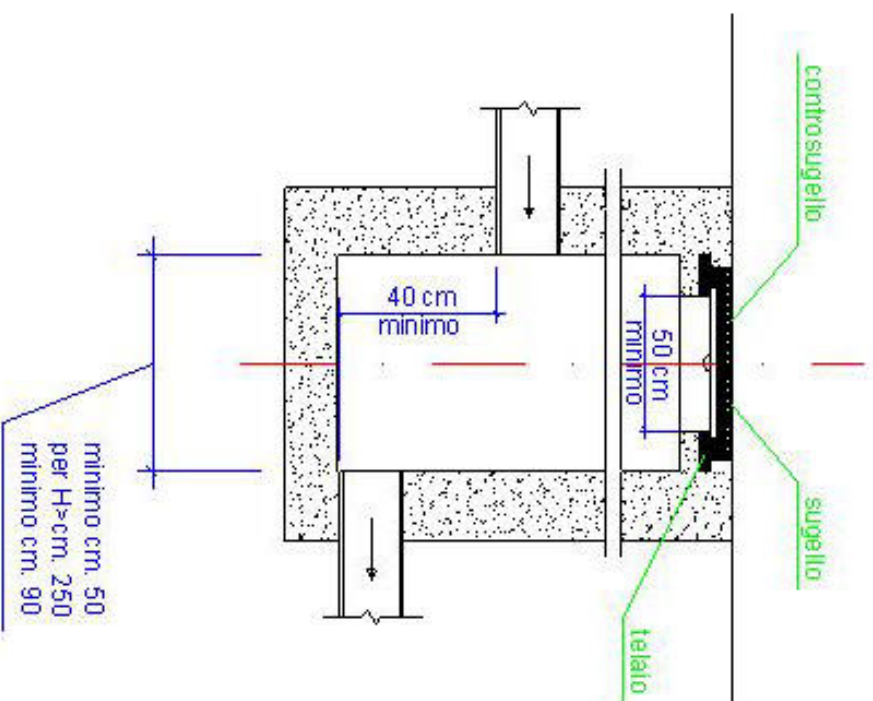
Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152  
Scarico in rete fognaria

| n. | Parametro                               | u.m. | conc.                                      | n. | Parametro                              | u.m. | conc.                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | pH                                      | --   | 5,5-9,5                                    | 27 | Solfuri (come $H_2S$ )                 | mg/l | ≤2                                                                                                                                                 |
| 2  | Temperatura                             | °C   | (1)                                        | 28 | Solfiti (come $SO_3$ )                 | mg/l | ≤2                                                                                                                                                 |
| 3  | Colore                                  | --   | non percettibile<br>con diluizione<br>1:40 | 29 | Solfati come ( $SO_4$ )                | mg/l | ≤1000                                                                                                                                              |
| 4  | Odore                                   | --   | non deve essere<br>causa di                | 30 | Cloruri                                | mg/l | ≤1200                                                                                                                                              |
| 5  | Materiali grossolani                    | --   | Assenti                                    | 31 | Fluoruri                               | mg/l | ≤12                                                                                                                                                |
| 6  | Solidi sospesi totali                   | mg/l | ≤200                                       | 32 | Fosforo totale (come P)                | mg/l | ≤10                                                                                                                                                |
| 7  | BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ) | mg/l | ≤250                                       | 33 | Azoto ammoniacale (come $NH_4$ )       | mg/l | ≤30                                                                                                                                                |
| 8  | COD (come O <sub>2</sub> )              | mg/l | ≤500                                       | 34 | Azoto nitroso (come N)                 | mg/l | ≤0,6                                                                                                                                               |
| 9  | Alluminio                               | mg/l | ≤2,0                                       | 35 | Azoto nitrico (come N)                 | mg/l | ≤30                                                                                                                                                |
| 10 | Arsenico                                | mg/l | ≤0,5                                       | 36 | Grassi e oli animali/vegetali          | mg/l | ≤40                                                                                                                                                |
| 12 | Boro                                    | mg/l | ≤4                                         | 37 | Idrocarburi totali                     | mg/l | ≤10                                                                                                                                                |
| 13 | Cadmio                                  | mg/l | ≤0,02                                      | 38 | Fenoli                                 | mg/l | ≤1                                                                                                                                                 |
| 14 | Cromo totale                            | mg/l | ≤4                                         | 39 | Aldeidi                                | mg/l | ≤2                                                                                                                                                 |
| 15 | Cromo VI                                | mg/l | ≤0,20                                      | 40 | Solventi organici aromatici            | mg/l | ≤0,4                                                                                                                                               |
| 16 | Ferro                                   | mg/l | ≤4                                         | 41 | Solventi organici azotati              | mg/l | ≤0,2                                                                                                                                               |
| 17 | Manganese                               | mg/l | ≤4                                         | 42 | Tensioattivi totali                    | mg/l | ≤4                                                                                                                                                 |
| 18 | Mercurio                                | mg/l | ≤0,005                                     | 43 | Pesticidi fosforati                    | mg/l | ≤0,10                                                                                                                                              |
| 19 | Nichel                                  | mg/l | ≤4                                         | 44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/l | ≤0,05                                                                                                                                              |
| 20 | Piombo                                  | mg/l | ≤0,3                                       |    | tra cui:                               |      |                                                                                                                                                    |
| 21 | Rame                                    | mg/l | ≤0,4                                       | 45 | -aldrin                                | mg/l | ≤0,01                                                                                                                                              |
| 22 | Selenio                                 | mg/l | ≤0,03                                      | 46 | -dieldrin                              | mg/l | ≤0,01                                                                                                                                              |
| 24 | Zinco                                   | mg/l | ≤1,0                                       | 47 | -endrin                                | mg/l | ≤0,002                                                                                                                                             |
| 25 | Cianuri totali (come CN)                | mg/l | ≤1,0                                       | 48 | -isodrin                               | mg/l | ≤0,002                                                                                                                                             |
| 26 | Cloro attivo libero                     | mg/l | ≤0,3                                       | 49 | Solventi clorurati                     | mg/l | ≤2                                                                                                                                                 |
|    |                                         |      |                                            | 50 | Saggio di tossicità acuta (2)          | mg/l | Il campione non<br>è accettabile<br>quando dopo 24<br>ore il numero<br>degli organismi<br>immobili è<br>uguale o<br>maggiore del<br>80% del totale |

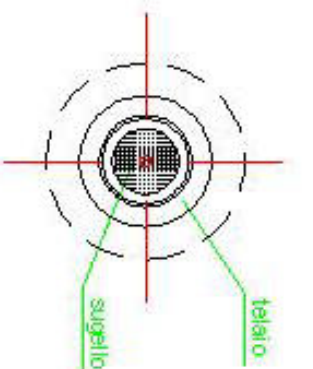
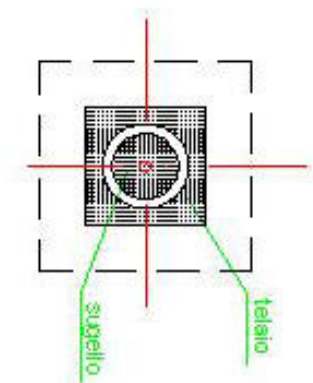
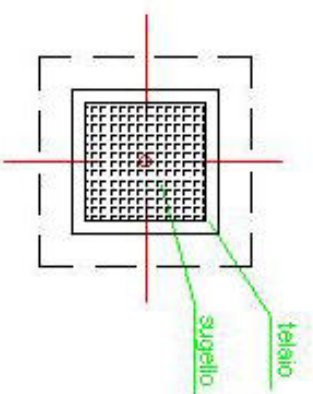
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

## SEZIONE POZZETTO TIPO



## PIANTE POZZETTO TIPO



**TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO  
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO  
03/04/2006 n. 152**

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;

- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;

- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

**AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE  
ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E  
SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA  
STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO  
DI SEDIMENTI.**



## ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

### B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa AUTOIMPERO S.r.l. è in possesso dell'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, avendo aderito ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'autorizzazione di carattere generale D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 (*stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno*) in data 28/10/2025 (prot. n. 187284/2025);
- l'Impresa ha presentato, tramite il SUAP del Comune di Beinasco, istanza per il rilascio dell'A.U.A. correttamente formulata, includendo il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
- con l'istanza sopra richiamata il gestore ha dichiarato di continuare ad impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'allegato 3 alla D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024;
- le fasi che generano emissioni in atmosfera sono le attività di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, l'applicazione stucchi e sigillanti, la carteggiatura, il lavaggio degli attrezzi e l'utilizzo del tintometro;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 e della lettera o) all'allegato I del d.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., titolo abilitativo sostituito nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

### B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 (Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno);

- D.G.R. n. 46–11968 del 04/08/2009, “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n°13” (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia).

### **B3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 ore/giorno)**

- |                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Cabina di verniciatura 1 (applicazione, appassimento ed essiccazione)     | (camino E1) |
| - Cabina di preparazione (carteggiatura, applicazione stucchi e sigillanti) | (camino E2) |
| - Cabina di preparazione (carteggiatura, applicazione stucchi e sigillanti) | (camino E3) |
| - Cabina di verniciatura 2 (applicazione, appassimento ed essiccazione)     | (camino E4) |
| - Cabina di verniciatura 3 (applicazione, appassimento ed essiccazione)     | (camino E5) |
| - Lavaggio attrezzi                                                         | (camino E6) |
| - Lavaggio attrezzi                                                         | (camino E7) |
| - Tintometro                                                                | (camino E8) |

Emissioni che non necessitano di autorizzazione ai sensi del titolo I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- n. 3 generatori di aria calda a metano in vena d’aria ciascuno di P<sub>t.n.</sub> di 278 kW al servizio delle cabine forno
- n. 2 generatori di aria calda in vena d’aria a metano ciascuno di P<sub>t.n.</sub> di 139 kW al servizio delle cabine di preparazione (utilizzo invernale per abbattere il delta termico dell’aria fredda aspirata e immessa in cabina)

#### B4. QUADRO EMISSIONI

| Sigla<br>emis-<br>sione | Provenienza              | Temp<br>[°C] | Portata<br>[Nm3/h] | Tipo di<br>sostanza<br>inquinante                                                                                                                           | Limiti emissione |        | Frequenza<br>autocontrolli <sup>(1)</sup> | Impianto di<br>abbattimento | Altezza<br>Punto di<br>emission<br>e dal<br>suolo[m] | Note  |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------|
|                         |                          |              |                    |                                                                                                                                                             | [mg/Nm3]         | [kg/h] |                                           |                             |                                                      |       |
| E1                      | CABINA DI<br>VERNIIATURA | ~ 40         | 46000              | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E2                      | ZONA DI<br>PREPARAZIONE  | AMB.         | 32000              | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E3                      | ZONA DI<br>PREPARAZIONE  | AMB.         | 32000              | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E4                      | CABINA DI<br>VERNIIATURA | ~ 40         | 40000              | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E5                      | CABINA DI<br>VERNIIATURA | ~ 40         | 40000              | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E6                      | LAVAPISTOLE              | AMB.         | 350                | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E7                      | LAVAPISTOLE              | AMB.         | 350                | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |
| E8                      | TINTOMETRO               | AMB.         | 2800               | Si continuano ad applicare i limiti di emissione e le prescrizioni previste<br>all'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 |                  |        |                                           |                             | 8,5                                                  | ----- |

## **B5. PRESCRIZIONI**

1. Per la gestione delle attività e degli impianti esistenti e già autorizzati, è d'obbligo, per il gestore, continuare a far riferimento a quanto riportato nell'allegato 3 della D.D. Regione Piemonte n. 991/A1602B/2024 del 13/12/2024 (*Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno*). Sono fatti salvi gli adempimenti già espletati in ottemperanza alle prescrizioni della sopra citata autorizzazione.
2. Copia della presente autorizzazione, della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, devono essere conservate in stabilimento a disposizione degli organi preposti al controllo.